UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Soliera
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Via Caduti di Nassiriya, 100 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 567234 – Fax 059 567471
e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it
www.icsoliera.edu.it

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado ed all'Esame conclusivo del primo ciclo, è regolata dall'art.6 del D. Lgs 62/2017.
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizzerà il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

1. la situazione di partenza;
2. situazioni certificate di disabilità;
3. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
5. frequenza irregolare;
6. l'andamento nel corso dell'anno
7. atteggiamento dell'alunno e dell'alunna verso l'esperienza scolastica (propositivo, positivo, partecipativo).

E valuterà:

- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola
- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare i compiti a casa;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe potrà deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. **La NON AMMISSIONE dovrà quindi intendersi come un'opportunità di crescita e maturazione**

Firmato digitalmente da CRISTINA BELMONTE

dell'allievo, da svolgersi in tempi lunghi e adeguati ai ritmi individuali, ai fini del perseguimento del successo formativo.

Per quanto riguarda l'insegnamento della RC o la partecipazione alle Attività Alternative all'IRC, il Decreto **n. 62 del 2017**, in merito alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, sancisce espressamente che *"i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica* ***partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti".***
Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione per tutti gli allievi.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di NON ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi documentati. **La NON ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza,** dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione deliberati nella seduta del Collegio del 19.05.2025:

Il Collegio docenti al fine di assicurare che, a norma di legge, la valutazione abbia per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, definisce i seguenti criteri di valutazione (delibera n. del 19.06.2025):

- ✔ valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti: a tal fine si delibera che per insufficienza grave si intende il voto 4 (quattro) e che per insufficienza non grave si intende il voto di 5 (cinque). Il Consiglio di Classe discuterà se ammettere o non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato, se, in sede di scrutinio finale, egli consegue votazioni uguali o peggiori di quelle riportate nella seguente tabella in qualsiasi delle discipline curriculari;

tabella esemplificativa

A	4	4	4		
B	4	4	5	5	
C	4	5	5	5	
D	5	5	5	5	5

Firmato digitalmente da CRISTINA BELMONTE

- ✔ valutazione della situazione personale complessiva dell'alunno (comprese eventuali disabilità, Dsa, condizioni Bes);
- ✔ mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- ✔ valutazione del grado di maturità raggiunto;
- ✔ valutazione dell'efficacia del provvedimento di ammissione o non ammissione tenuto conto dell'età e del percorso scolastico;
- ✔ valutazione del percorso formativo o di crescita;
- ✔ valutazione dell'effettivo e potenziale recupero delle lacune in base alle attitudini e alla situazione personale;
- ✔ valutazione dell'impegno e della volontà dimostrati.

In sede di scrutinio il voto di NON AMMISSIONE dell'insegnante di religione o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di NON AMMISSIONE, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

La NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

1. **non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

   - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali 742,5 ore di presenza, ovvero **247,5 ore di assenza**. Numero massimo di giorni di assenza (considerando una media giornaliera di ore di lezione pari a 6): pari a 41 giorni

2. **essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 *bis.* del DPR n. 249/1998.**

ALLEGATO 1

Esemplificazione delle possibili applicazioni dei criteri di NON ammissione.

Motivazioni per la non ammissione:

Studente o studentessa che fatica a tenere i ritmi e che può giovarsi di un anno di crescita psicofisica e di consolidamento delle abilità. Nonostante l'inserimento nel piccolo gruppo, esso è risultato inefficace per quanto concerne il rinforzo delle abilità di base che si volevano recuperare.

L'impegno personale e lo studio non sono risultati sufficienti e l'esecuzione dei compiti assegnati è stata spesso disordinata e incompleta. Non ha tratto giovamento neppure dalla possibilità di concordare tempi e contenuti di eventuali verifiche scritte e/o orali.

Lo studente o la studentessa ha evidenziato, nel corso dell'intero anno scolastico, di non aver acquisito sufficientemente i contenuti proposti se non in modo limitato e approssimativo. Nonostante

Firmato digitalmente da CRISTINA BELMONTE

gli interventi integrativi seguiti e le numerose opportunità di recupero che gli sono state offerte, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi previsti.

L'alunno, profondamente demotivato, ha dimostrato uno scarso e del tutto superficiale interesse per l'attività didattica, alla quale ha partecipato in modo saltuario e soltanto se sollecitato; inoltre spesso si è reso protagonista di azioni di disturbo e non ha dimostrato interesse alcuno per le opportunità ed i corsi di recupero offerti.

ALLEGATO 2

Esemplificazione delle possibili applicazioni dei criteri di ammissione pur in presenza di insufficienze:

La preparazione è complessivamente sufficiente in parte delle discipline, ha mostrato qualche miglioramento nonostante abbia già ripetuto l'anno in corso (oppure annualità precedenti).
Ha esaurito il percorso scolastico del primo ciclo di istruzione, pur non avendo dimostrato significativi miglioramenti si valuta l'opportunità di avviare lo studente o studentessa verso percorsi formativi professionali.
Il profilo dell'alunno presenta un quadro certificato tale che, allo stato attuale, non gli consente risultati migliori.
In relazione al profilo dell'alunno la ripetenza non faciliterebbe comunque il recupero delle carenze.
Ha mostrato un complessivo progresso in ordine sia all'alfabetizzazione culturale sia alla formazione umana, ha acquisito consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza la ripetenza non sarebbe opportuna sul piano motivazionale.
L'età e la condizione psicofisica non sono indicate a prolungare la permanenza dell'alunno nel primo ciclo di istruzione.

ALLEGATO 3

CRITERI PER DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

1 -Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

2 - Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

3 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze **debitamente documentate**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione

Firmato digitalmente da CRISTINA BELMONTE

degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

a) motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
n.b. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe può valutare in modo diretto l'area dello svantaggio socioeconomico-ambientale, linguistico, culturale e altresì il disagio psichico, quando questo diventa un disagio scolastico che implica una condizione di difficoltà nel rapporto personale tra l'alunno e l'istituzione scolastica, determinando comportamenti disfunzionali come non partecipazione, disturbo e rifiuto delle attività educativo-didattiche che si svolgono in classe e che con il tempo compromettono il percorso d'istruzione e il successo formativo dell'alunno. I docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

b) motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.);

n.b. l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Delibera del Collegio n.2 del 19.05.2025

Firmato digitalmente da CRISTINA BELMONTE